



Ambito Distrettuale Sociale n. 16 “METROPOLITANO” ECAD COMUNE DI SPOLTORE

REGOLAMENTO DI AMBITO PER L’ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

www.comune.spoltore.pe

INDICE

CAPO I - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Interventi e prestazioni

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3

- I. **Disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013**
- II. **Accesso agevolato**
- III. **Disposizioni per le prestazioni socio-sanitarie**
- IV. **Definizione del nucleo familiare**
- V. **Determinazione delle soglie**
- VI. **Soglia ISEE di compartecipazione dell'utente**
- VII. **Liste di attesa**
- VIII. **Relativamente ai servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali, si individua le la seguente procedura:**
- IX. **Finanziamento del Sistema Integrato**
- X. **Minimo vitale**
- XI. **Precisazioni relative alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni:**
- XII. **Il servizio di telesoccorso.**
- XIII. **Il servizio di mediazione interculturale, mediazione familiare e mediazione legale**

Art. 4 - Soggetti obbligati

Art. 5 - Compartecipazione al costo dei servizi – criteri generali e controlli

CAPO III - IUTI ECONOMICI

Art. 6

- 1) **Caratteristiche degli interventi**
- 2) **Destinatari**
- 3) **Modalità di presentazione della domanda**
- 4) **Beni mobili registrati**
- 5) **Istruttoria della domanda**
- 6) **Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti**
- 7) **Ricorsi Amministrativi**

CAPO IV - SERVIZIO DOMICILIARE DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 7

- 1) **Definizione**

- 2) Finalità
- 3) Prestazioni
- 4) Ammissione al servizio
- 5) Criteri di ammissione
- 6) Partecipazione al costo del servizio
- 7) Soggetti obbligati
- 8) Ricorsi Amministrativi

Art. 8 - Assistenza domiciliare integrata

CAPO V - SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE

Art. 9

1. Definizione
2. Finalità
3. Prestazioni
4. Ammissione al servizio
5. Criteri di ammissione
6. Partecipazione al costo del servizio
7. Ricorsi amministrativi

CAPO VI - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI/DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 10

1. Definizione
2. Finalità
3. Destinatari e criteri di accesso
4. Domanda ed istruttoria
5. Retta a carico dell'utente
6. Recupero del credito
7. Concorso dei soggetti obbligati
8. Ammissione a beneficio
9. Rapporti con la Casa di Riposo/struttura protetta/RSA

CAPO VII - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER MINORI CENTRI EDUCATIVI

Art. 11

1. Definizione
2. Partecipazione al costo del servizio

CAPO VIII - VACANZE E CURE TERMALI PER ANZIANI

Art. 12

1. Definizione
2. Destinatari
3. Partecipazione al costo del servizio

CAPO IX - COLONIE MARINE, MONTANE PER MINORI ED ALTRE ATTIVITA' RICREATIVE

Art. 13

1. Definizione
2. Destinatari
3. Partecipazione al costo del servizio

CAPO X - CENTRI SOCIALI DIURNI PER MINORI, ANZIANI

Art. 14

1. Definizione
2. Destinatari
3. Partecipazione al costo del servizio

CAPO XI - ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE

Art. 15

1. Destinatari
2. Criteri di erogazione

CAPO XII - Funzioni e i compiti di cui alla Legge Regionale 11/2022 in materia di non vedenti e non udenti;

Art. 16

1. Riferimenti normativi

CAPO XIII - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 17 - Utilizzo dei dati personali

Art. 18 - Decorrenza

CAPO XIV - NORME FINALI

Art. 19 - Rinvio

CAPO I
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività che **l'Ambito sociale distrettuale n° 16 – Metropolitano** esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica attribuiti ai comuni, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e/o di emarginazione.

Si applicano:

- le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- le disposizioni della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- le disposizioni della deliberazione di Consiglio Regionale n.58/6 in data 30 gennaio 2007, recante ad oggetto "Linee guida regionali sull'ISEE per la verifica del diritto all'erogazione di prestazioni sociali agevolate";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante ad oggetto "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2014, n. 19);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.552/P del 25.08.2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 21.03.2017;
- il Piano Sociale Regionale ed il Piano Sociale di Ambito Distrettuale vigenti.

Art. 2

Interventi e prestazioni

Le attività di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento e dallo stesso disciplinate, sono le seguenti:

- aiuti economici;
- assistenza domiciliare;
- trasporto per persone in situazione di handicap presso gli istituti riabilitativi e/o scolastici;
- integrazione retta per anziani in strutture protette;
- integrazione rette di ricovero per minori in comunità educative;
- cure termali per anziani;
- colonie marine e montane per minori;
- centri sociali diurni per minori ed anziani;
- assistenza specialistica scolastica per persone in situazione di handicap;
- assistenza educativo-didattica ai non vedenti ed ai non udenti;
- voucher di servizio che regolerà il Comune in caso di utilizzo;
- telesoccorso (attivazione su richiesta dei Comuni);
- mediazione culturale(attivazione su richiesta dei Comuni);
- mediazione familiare(attivazione su richiesta dei Comuni);
- prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e nell'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di

assistenza).

Per altri interventi di carattere sociale non disciplinati espressamente da altre norme, il presente Regolamento potrà essere applicato per analogia nelle more della definizione di una normazione specifica.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3

I. Disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013

La disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 si applica ai seguenti interventi, servizi e prestazioni:

- a) Servizi soggetti a compartecipazione previsti dal Piano sociale regionale vigente e segnatamente:
 - a.1. Assistenza domiciliare anziani e disabili;
 - a.2. Telesoccorso e teleassistenza;
 - a.3. Centri sociali per disabili, minori, anziani;
 - a.4. Residenze anziani;
 - a.5. Residenze disabili;
 - a.6. ricovero per minori in comunità educative;
 - a.7. Servizi di trasporto;
 - a.8. Colonie minori e anziani, cure terme.
- b) Erogazione di contributi economici ad Integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali, comunque denominati;
- c) Prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e nell'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza).

L'elenco dei servizi, interventi e prestazioni soggetti a compartecipazione, potrà essere successivamente aggiornato dall'Ente di Ambito Sociale su proposta dei Comuni.

Per una maggiore descrizione dei servizi si rimanda alle schede specifiche del Piano Sociale Distrettuale in vigore.

II. Accesso agevolato

1. L'accesso alle condizioni agevolate sarà valutato utilizzando l'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE), in applicazione del D.P.C.M. 159/2013.
2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui alle lettere a) e b), di cui al comma a.1 del presente articolo, aventi natura sociale o socio-educativa, si prevede l'utilizzo dell'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013.
3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni della lettera c), di cui al comma a.1 del presente articolo e di quelli di cui alla lettera a) del medesimo comma, aventi comunque natura socio-sanitaria, da parte di persone con disabilità, si prevede l'utilizzo dell'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
4. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale, si prevede che sia presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui alla lettera a), rivolti a persone di minore età, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, i regolamenti prevedono l'utilizzo dell'ISEE per

- prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M 159/2013.
6. I beneficiari delle agevolazioni, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., possono presentare all'Ente di Ambito Sociale o al Comune un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
 7. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).

III. Disposizioni per le prestazioni socio-sanitarie

8. Le persone che accedono alle prestazioni sociosanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti i livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, secondo le quote stabilite dall'Allegato 1.C del D.P.C.M 29.11.2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dalle tariffe definite dalla disciplina regionale in materia.
9. Nel caso in cui la persona che accede alle prestazioni socio-sanitarie o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dai tariffari vigenti, l'utente può presentare, nell'ambito dei criteri stabiliti dal regolamento dell'Ambito Territoriale Sociale e del Comune, una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche, si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
10. Con particolare riguardo ai servizi residenziali e semiresidenziali socio-sanitari, vengono definite le modalità attraverso le quali, prima dell'accesso al servizio, gli Enti locali erogatori dell'agevolazione procedono all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata sulla base delle soglie ISEE stabilite, prevedendo le specifiche modalità di pagamento e riscossione delle quote soggette a compartecipazione e mantenendo comunque a favore dell'anziano non autosufficiente e del disabile una quota per spese personali, pari ad almeno il 30% del trattamento minimo pensionistico INPS.

IV. Definizione del nucleo familiare

11. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.
12. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
13. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.
14. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.
15. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.
16. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.
17. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art, 4, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 159/2013”.

V. Determinazione delle soglie

18. In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di € 8.000,00 sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ad eccezione del versamento della quota di indennità di accompagnamento ex Legge 11 febbraio 1980 n. 18 nel caso di prestazioni socio-sanitarie rese in strutture residenziali.
19. Gli utenti al di sopra del valore ISEE di € 36.000,00 (quota pari a circa il 600% del trattamento pensionistico minimo) partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione.
20. Al fine di assicurare il principio di equità nell'accesso ai servizi vengono stabilite, nel comma successivo, le soglie intermedie di percentuale di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente secondo il metodo della progressività lineare, prevedendo scaglioni graduali di compartecipazione progressiva, nel rispetto della soglia minima e massima di cui ai punti 18 e 19 del presente comma.

VI. Soglia ISEE di compartecipazione dell'utente

SITUAZIONE ECONOMICA I.S.E.E.	CONTRIBUTO
Fino ad € 8.000,00= (minimo vitale)	GRATUITO
Da € 8.000,01 ad € 12.000,00	10%
Da € 12.000,01 ad € 16.000,00	20%
Da € 16.000,01 ad € 20.000,00	30%
Da € 20.000,01 ad € 24.000,00	40%
Da € 24.000,01 ad € 28.000,00	50%
Da € 28.000,01 ad € 32.000,00	60%
Da € 32.000,01 ad € 36.000,00	70%
Da € 36.000,01 e oltre	Intero costo del servizio

Attraverso una specifica proiezione di entrata, i Comuni dell'Ambito dovranno inserire nei piani finanziari previsionali le quote attese per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate, in apposito fondo denominato "Fondo per l'equità delle prestazioni sociali agevolate", che dovrà essere specificamente destinato al potenziamento dei servizi essenziali.

VII. Liste di attesa

Le richieste accettate per gli interventi e i servizi per i quali sussistano limiti numerici o stanziamenti di bilancio non sufficienti vengono collocati in lista d'attesa in base alla data di protocollo della richiesta.

Relativamente ai servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali, si individua la seguente procedura:

- A. richiesta alle strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali dell'elenco degli utenti di competenza;
- B. invito alle strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali ad informare gli utenti ovvero i loro familiari o amministratori di sostegno o tutori legali della necessità di presentare richiesta di compartecipazione ai servizi sociali territoriali con presentazione della certificazione ISEE;
- C. predisposizione della modulistica per la richiesta di accesso al contributo pubblico, sia per gli assistiti già ospiti di strutture sociosanitarie che per nuovi ricoveri;
- D. informazione agli utenti interessati sulle procedure di accesso al contributo pubblico e di consegna della certificazione ISEE;
- E. identificazione di un unico sportello territoriale per l'accesso e la presa in carico per il tramite del

- PUA (in casi particolari di necessità dell'utenza è ammesso il ricorso all'accesso agli sportelli di segretariato sociale comunali);
- F. controllo sulla residenza, sulle indennità di accompagnamento e sulla situazione ISEE preventivi alla fatturazione delle prestazioni;
 - G. comunicazione alle strutture e agli utenti dello scaglione di compartecipazione alla spesa;
 - H. rapporti di fatturazione ed erogazione delle quote a carico pubblico nei confronti delle strutture sociosanitarie".

VIII. Finanziamento del Sistema Integrato

Il Fondo per l'integrazione socio-sanitaria è integralmente assegnato ai Comuni per il tramite dell'ECAD in proporzione diretta al numero delle persone non autosufficienti accolte in strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate e residenti nell'Ambito distrettuale alla data del 30 novembre della precedente annualità.

Pur regolamentando in forma unitaria l'accesso ai servizi socio-sanitari e pur svolgendo una funzione di coordinamento, stabilisce che l'istruttoria e l'erogazione delle quote di compartecipazione alla spesa socio-sanitaria per strutture residenziali e semiresidenziali sia di competenza dei singoli Comuni.

L'Ente di Ambito riceverà i fondi regionali spettanti ai Comuni e li girerà agli stessi a rimborso delle spese sostenute.

IX. Minimo vitale

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

L'Ambito Metropolitano assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, l'importo annuo di **€ 8.000,00** (per tutti i servizi ed interventi socio-assistenziali per i quali non sia diversamente specificato nel presente regolamento, da rivalutarsi automaticamente secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Tutti i servizi saranno erogati dal Comune facendo riferimento all'attestazione ISEE del nucleo familiare, salvo quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo e dall'art.5 e seguenti.

X. Precisazioni relative alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni:

1. Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo ai fini del calcolo dell'ISEE tranne se :

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale.

2. Nei casi al punto 1 lettere a) e b) si tiene conto del reddito dei genitori non conviventi, che hanno formato un nuovo nucleo familiare, integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013.

XI. **Il servizio di** telesoccorso, in caso di urgente necessità e se ritenuto necessario dal Servizio sociale professionale, verrà attivato nelle stesse modalità di cui all'assistenza domiciliare.

XII. **Il servizio di** mediazione interculturale, mediazione familiare e mediazione legale verranno attivati in caso di urgente necessità e se ritenuti necessari dal Servizio sociale professionale per garantire l'integrazione dei nuclei familiari svantaggiati presenti sul territorio. Il servizio non è a compartecipazione.

Art. 4

Soggetti obbligati

Sono soggetti tenuti alla contribuzione per l'assistenza tutti coloro che, nei confronti del soggetto da assistere, hanno rapporti di **parentela/affinità/convivenza di fatto/unione civile** (es. ascendenti, discendenti, coniuge, nipote, a titolo esemplificativo e non tassativo) o sono stati destinatari (es. convivente more uxorio) di beni, conferiti dagli stessi per il tramite di donazioni, testamenti e qualunque altra forma di trasferimento a titolo gratuito di ricchezza. In particolare si farà riferimento all'aspetto sostanziale e non formale del trasferimento (es. atti di simulazione di vendita assoluti o relativi per nascondere donazioni). Ciò per evitare forme fraudolente di spoliazione di redditi di qualunque tipologia finalizzate a far spostare/accollare agli enti gli oneri di assistenza, pur in assenza di reali e sostanziali condizioni di bisogno economico.

Qualora il soggetto da assistere non consenta di contattare i soggetti obbligati, la domanda viene respinta. Il Servizio Sociale, qualora necessario, provvederà ad attivare progetti personalizzati di aiuto coinvolgendo i soggetti istituzionali e non, che riterrà opportuni nel caso specifico.

Tutte le prestazioni sociali agevolate saranno erogate per il tramite di apposita relazione dell'Assistente Sociale e del provvedimento del Responsabile del Servizio.

Art. 5

Compartecipazione al costo dei servizi – criteri generali e controlli

Le singole amministrazioni comunali, in caso di disponibilità di bilancio, possono prevedere forme di contribuzione maggiormente favorevoli agli utenti rispetto a quelle previste nel presente regolamento.

La compartecipazione degli utenti al costo del servizio richiesto è progressiva in ragione della situazione economica valutata con l'ISEE. Questo modello consente di definire quote di partecipazione ai costi del servizio personalizzate per ciascun utente correlando a ciascun valore ISEE una appropriata tariffa e mantenendo costante per tutti i richiedenti l'incidenza della spesa per il servizio sull'ISEE posseduto.

I Comuni dell'Ambito n.16, salvo disponibilità di bilancio e previa valutazione in sede di predisposizione del bilancio:

- possono applicare una tariffa più favorevole di quella riferita all'ISEE posseduto nel caso in cui due o più componenti del nucleo familiare siano assistiti con lo stesso o con altri servizi socio – assistenziali per i quali sia prevista la partecipazione alla spesa;
- possono concedere la gratuità della prestazione ad altri componenti richiedenti, nel caso in cui la tariffa applicata ad un componente già assistito corrisponda alla tariffa minima prevista o sia prossima ad essa.

L'Ente concorre alla copertura della spesa necessaria a garantire il ricovero dell'utenza in strutture protette a titolo di anticipazione e adotta tutte le misure utili a definire il patrimonio mobiliare, immobiliare, i beni mobili nonché i redditi comunque percepiti anche successivamente al ricovero, ed a perseguire il recupero del credito.

Il Comune di residenza ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, possono essere disposte indagini anche a mezzo delle competenti autorità.

L'Amministrazione comunale:

- potrà effettuare controlli formali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sull'autocertificazione, in merito alla veridicità della situazione familiare, reddituale e patrimoniale dichiarata dai soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate: in particolare potrà verificare le risultanze anagrafiche e la situazione familiare presso il competente Ufficio Anagrafe e potrà porre in atto forme di controllo incrociato utili a reperire tutte le informazioni necessarie.
- Relativamente alla verifica sul reddito e sul patrimonio immobiliare, potrà confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo "Anagrafe Tributaria" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio Siatel.
- Può richiedere controlli sul patrimonio mobiliare agli organi competenti per il controllo finanziario.
- Nel caso di informazioni fornite dai richiedenti pensionati è possibile effettuare i controlli formali consultando la banca dati fornita dall'I.N.P.S.
- Può disporre controlli sostanziali, segnalando ai Reparti territoriali della Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti per i quali siano state rilevate incongruenze nelle informazioni fornite. L'avvio del procedimento deve essere reso noto all'interessato con l'indicazione che potrà avvalersi dell'intervento del Garante del Contribuente per le modalità e i tempi di espletamento dell'accertamento fiscale.
- Può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

CAPO III **AIUTI ECONOMICI**

Art. 6

1) Caratteristiche degli interventi

L'Ambito n°16 può attivare un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, potrà concedere, a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale, le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

1. "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone, comunque accertato, dovuta a cause straordinarie mediante la occasionale elargizione di somme di danaro;
2. l'attribuzione di "vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra, comunque accertato, mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene o servizio di cui disponga il Comune oppure terzi;

2) Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente **dell'Ambito n°16**.

Possono, altresì, beneficiare degli aiuti, di cui al punto 2) e 3) del medesimo articolo, coloro che si trovino di passaggio nei comuni appartenenti **all'Ambito n°16**; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art.3 comma IX.

3) Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata ai Servizi Sociali corredata dall'attestazione ISEE, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il Comune di residenza ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

4) Beni mobili registrati

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente comma, dovrà dichiarare l'eventuale possesso dei beni mobili registrati di cui all'art. 2683 del Codice Civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

5) Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico è istruita dal Servizio Sociale Comunale.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono utilizzati tutti gli strumenti di controllo a disposizione dei servizi.

In casi eccezionali, sulla base di apposita relazione dell'Assistente Sociale, dalla quale si evinca la presenza di gravi condizioni di bisogno, è possibile erogare aiuti economici anche a richiedenti che superano il minimo vitale.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo delle competenti autorità.

L'Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento, tenendo presente le disponibilità finanziarie dell'Ente.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

6) Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

Il Responsabile dei Servizi Sociali sulla base del progetto predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'erogazione dell'assistenza di carattere economico, stabilendone le modalità ed il limite temporale.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore ad € 600,00 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta. Anche in questo caso è possibile valutare l'opportunità di sostituire il sussidio con un buono spesa o con il pagamento di bollette o spese similari, di importo equivalente.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati in strutture convenzionate.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

7) Ricorsi Amministrativi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso entro dieci giorni dalla formale comunicazione di diniego presso lo stesso organo.

CAPO IV

SERVIZIO DOMICILIARE DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 7

1) Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) a disabili per i quali sia stata accertata una grave minorazione tale da ridurre l'autonomia personale temporanea o permanente, ai sensi della legge n. 104/92, privilegiando i soggetti portatori di handicap che vivono da soli;
- b) ad anziani soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- c) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- d) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- e) a persone che versino in particolare stato di necessità.

La non autosufficienza deve essere comprovata dal parere della competente commissione sanitaria A.S.L.

Per l'ammissione al servizio è necessario che la percentuale di invalidità sia almeno dell'80% per l'anziano che vive solo e del 100% per l'anziano che convive con altro coniuge autosufficiente, stante comunque l'autonomia dei singoli Comuni dell'Ads a procedere diversamente per casi particolarmente urgenti su valutazione del Servizio sociale.

2) Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana/disabile nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

3) Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- promozione della socializzazione;
- azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui la persona possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- cura della persona e dell'abitazione;
- preparazione pasti;
- prestazioni di lavanderia;
- disbrigo di commissioni senza uso di mezzi di trasporto (istruzione di pratiche, etc...);
- quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, il coordinatore del servizio e le richieste dell'assistito.

4) Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile dei Servizi Sociali

sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

L'attivazione procedurale del servizio avviene su richiesta dell'interessato.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata l'attestazione ISEE del nucleo familiare.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

5) Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie.

L'ordine di ammissione degli aventi diritto è determinato, in via prioritaria, dalle condizioni socio-economiche dell'assistito e dei parenti tenuti agli alimenti, dal grado di disabilità (Commissione Sanitaria o stato di salute provato) e dall'età avanzata.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- autonomia funzionale;
- risorse familiari;
- condizioni economiche dell'interessato;
- condizioni economiche dei soggetti obbligati.

6) Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficeranno del servizio di Assistenza Domiciliare saranno tenuti a partecipare, al costo del servizio in base alle fasce ISEE di cui al comma VI dell'articolo 3 del presente regolamento.

Resta confermato che la valutazione della condizione economica deve essere effettuata avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita fatto salvo se l'utente ha disabilità accertata in base alla L. 104/92 art.3 comma 3 nel qual caso si applica l'ISEE ristretto.

In caso di mancata corresponsione del contributo a carico dell'utente, si provvederà alla sospensione del servizio.

7) Soggetti obbligati

I soggetti obbligati, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal Comune in favore dell'assistito nella misura in cui la partecipazione non comporti la riduzione del reddito del nucleo familiare al di sotto del "minimo vitale".

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

8) Ricorsi Amministrativi

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i soggetti obbligati, è ammesso ricorso in carta semplice allo stesso organo che ha emesso l'atto di diniego.

Art. 8

Assistenza domiciliare integrata

L'Assistenza domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a domicilio di persone gravemente ammalate.

Quando l'Unità di Valutazione Multidimensionale ammetta al servizio il paziente, il Comune provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale di propria competenza, se

necessario e previsto dal Progetto Assistenziale Individualizzato, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in sede di bilancio.

CAPO V

SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE

Art. 9

1) Definizione

Si tratta di un servizio di trasporto assistito, rivolto prioritariamente, a persone riconosciute in situazione di handicap grave ai sensi dell'art.3, co.3, della Legge 05.02.1992 n.104, presso gli istituti scolastici e riabilitativi, nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale.

2) Finalità

Si tratta di un servizio volto a favorire e garantire:

- l'integrazione sociale e scolastica;
- l'autonomia;
- momenti di sollievo e sostegno alla famiglia.

3) Prestazioni

Il servizio di trasporto prevede le seguenti prestazioni:

- trasporto del disabile da casa agli istituti scolastici, riabilitativi e diurni e ritorno;
- assistenza del disabile durante il trasporto.

Il Comune potrà erogare il rimborso del trasporto scolastico ad personam per gli studenti delle scuole superiori e del trasporto verso centri riabilitativi e diurni. In tal caso i pagamenti avverranno esclusivamente previa certificazione delle effettive ore di presenza scolastica. Il rimborso deve essere calcolato sul totale dei chilometri percorsi per 1/5 del costo della benzina, più eventuali pedaggi autostradali (L.R. 26 aprile 2004, n. 15). Sarà garantita la priorità di accesso al servizio alle situazioni di gravità certificate ai sensi dell'art.3, co.3, della Legge 104/92.

4) Ammissione al servizio

L'ammissione al servizio di trasporto è disposta dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

L'attivazione procedurale del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

5) Criteri di ammissione

L'ammissione al servizio di trasporto è assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone riconosciute in situazione di handicap grave ai sensi dell'art.3, co.3, della Legge 05.02.1992 n.104.

Sarà garantita la priorità di accesso al servizio alle situazioni

- di gravità certificate ai sensi dell'art.3, co.3, della Legge 104/92;
- di disagio socio-economico dell'assistito e dei parenti tenuti agli alimenti.

6) Partecipazione al costo del servizio

Il trasporto sarà garantito gratuitamente verso gli istituti scolastici, mentre sarà richiesta idonea contribuzione per il trasporto presso gli istituti di riabilitazione e/o diurni. Il servizio di trasporto casa-scuola e viceversa sarà garantito dal Comune a tutti gli studenti in situazione di handicap grave in possesso di idonea certificazione ai sensi dell'art.3, co.3, della Legge 104/92, residenti sul proprio territorio, secondo quanto disposto dalla L.R. 26 aprile 2004, n. 15, art.88:

- gratuitamente per gli studenti che frequentano le scuole dell'obbligo;
- utilizzando, per il trasporto degli alunni che frequentano l'istruzione secondaria superiore, i finanziamenti annuali della L.R. 78/78.

I soggetti che beneficeranno del servizio di trasporto presso gli istituti riabilitativi e/o diurni saranno tenuti a partecipare, al costo del servizio in base alle fasce ISEE di cui al comma VI dell'articolo 3 del presente regolamento.

La valutazione della condizione economica deve essere effettuata avendo come riferimento l'attestazione ISEE del nucleo familiare cui appartiene la persona assistita fatto salvo se l'utente ha disabilità accertata in base alla L. 104/92 art.3 comma 3 nel qual caso si applica l'ISEE ristretto.

In caso di mancata corresponsione del contributo a carico dell'utente, si provvederà alla sospensione del servizio.

7) Ricorsi amministrativi

Qualora la richiesta di trasporto non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i soggetti obbligati, è ammesso ricorso in carta semplice allo stesso organo che ha emesso l'atto di diniego.

CAPO VI

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI/DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 10

1) Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano/disabile in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani/disabili che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con l'art. 8.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano/disabile, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

La scelta della struttura di ricovero verrà concordata dal Servizio Sociale del Comune con i familiari dell'utente.

2) Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente, o a rischio di non autosufficienza, o al disabile grave che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

3) Destinatari e criteri di accesso

Condizioni per poter richiedere l'integrazione della retta di ricovero sono:

1. l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune al momento del ricovero;
2. l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito, anche facendo ricorso all'intervento dei soggetti obbligati.

Gli oneri delle rette di ricovero di cittadini provenienti da altri comuni ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale vengono accollati ai rispettivi comuni di residenza al momento del ricovero, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 8.11.2000, n. 328.

Hanno titolo all'integrazione della retta di ricovero da parte del Comune le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- anziani e/o disabili, di norma in possesso di certificazione di non autosufficienza/gravità rilasciata

dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica o da altro organo competente della AUSL, o persona sola senza riferimenti parentali;

- essere in disagiate condizioni economiche, tali da non consentire la copertura della retta anche con l'intervento dei soggetti obbligati.

4) Domanda ed istruttoria

Questo intervento è rivolto ad anziani che non riescono autonomamente a pagare la retta di ricovero in una struttura protetta. Pertanto il Comune esegue accertamenti sull'ammontare del reddito e del patrimonio dei richiedenti l'integrazione, nonché sulle condizioni psico-socio-fisiche al fine di valutare ed individuare il bisogno e le condizioni di gravità. La procedura attivata dal Comune è volta ad individuare:

- l'ammontare della quota di reddito che l'anziano deve mantenere per sé;
- l'ammontare massimo della quota di retta che l'anziano stesso può sopportare;
- l'ammontare della quota integrativa comunale;
- la presenza di eventuali soggetti obbligati.

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'utente, o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al Comune, in carta semplice sull'apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, corredata dall'attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Ai sensi dell'art.6, comma 4, della Legge 328/2000 "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i soggetti obbligati.

Prima dell'ingresso in casa di riposo o altra struttura protetta, l'interessato farà domanda di integrazione della retta al Comune.

Gli uffici competenti svolgeranno le seguenti indagini ed accertamenti:

- verifica della situazione di bisogno dell'utente;
- censimento relativo all'ammontare delle rette di ricovero delle strutture presenti sul territorio;
- per i nuovi utenti:
 - o richiesta di integrazione di retta di ricovero, corredata da documentazione medica ed attestazione ISEE;
 - o eventuale visita domiciliare di accertamento;
 - o controllo della disponibilità di posti liberi nelle stesse strutture;
 - o comunicazione da parte del Comune delle strutture per le quali è prevista l'integrazione con richiesta di sceglierne una (sulla base della disponibilità di posti già accertata).

Nel caso in cui l'utente scelga il ricovero in una struttura con retta più costosa, rispetto a quella della struttura proposta dall'Ente, l'integrazione verrà garantita nella misura necessaria al pagamento della retta di quest'ultima. Ciò per evitare che il Comune sia costretto a sopportare passivamente gli aumenti di rette decisi unilateralmente dagli istituti, scelti poi altrettanto unilateralmente da utenti che non provvedono completamente al relativo pagamento. Lo stesso principio sarà utilizzato qualora le strutture aumentino l'ammontare delle rette in corso d'anno.

Sarà l'Assistente Sociale comunale ad indirizzare il richiedente alla Casa di Riposo/struttura meglio rispondente alle esigenze psico-fisiche manifestate.

5) Retta a carico dell'utente

Qualora, successivamente al ricovero, l'ospite divenisse titolare di redditi, rendite, patrimoni o contributi in denaro precedentemente non posseduti (sono considerati anche tutti gli arretrati relativi ai

ratei dell'indennità di accompagnamento o della pensione di invalidità civile), l'onere assunto dal Comune dovrà considerarsi a titolo di anticipazione. La cifra relativa dovrà essere restituita al Comune a cura della struttura, dell'assistito o dei soggetti per lui garanti.

6) Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si sia reso necessario un intervento di aiuto, che possieda beni il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore ad € 5.164,57;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei soggetti obbligati ai fini del presente regolamento.

7) Concorso dei soggetti obbligati

I soggetti obbligati sono preliminarmente convocati allo scopo di favorire un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Qualora esista più di un soggetto obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 del codice civile, sempre nella misura suindicata.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei soggetti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria.

8) Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'utente e dagli eventuali soggetti obbligati è stabilita dal Responsabile del Servizio in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso in carta semplice allo stesso organo che ha emesso l'atto di diniego.

9) Rapporti con la Casa di Riposo/struttura protetta/RSA

La casa di riposo (ovvero struttura protetta o RSA) concorda, entro il 30 novembre di ogni anno, la retta annuale di ricovero, distinguendo tra ospiti autosufficienti, non autosufficienti e parzialmente autosufficienti.

Una volta approvata la misura del contributo per ogni soggetto interessato, la data di decorrenza viene comunicata alla struttura da parte del Servizio Politiche Sociali comunale. L'erogazione dell'integrazione della retta di ricovero decorre dal mese in cui viene esaminata la domanda. Non è ammessa la retroattività del contributo.

CAPO VII

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER MINORI CENTRI EDUCATIVI

Art. 11

1) Definizione

Il Comune di residenza (o il Comune presso il quale viene trovato il minore se trattasi di minore non accompagnato) garantisce il pagamento delle spese (anche riferite ad eventuali terapie familiari genitoriali) per il ricovero del minore (anche eventualmente accompagnato dal genitore) in istituto, disposto dall'Autorità Giudiziaria.

2) Partecipazione al costo del servizio

I genitori (tutori o esercenti la patria potestà) o altri soggetti obbligati saranno tenuti a partecipare, al costo del servizio in base alle fasce ISEE di cui al comma VI dell'articolo 3 del presente regolamento.

CAPO VIII

VACANZE E CURE TERMALI PER ANZIANI

Art. 12

1) Definizione

Si tratta di un servizio volto a favorire momenti di socializzazione e cura per gli anziani residenti. Il Comune può garantire i seguenti servizi/interventi:

- trasporto;
- assistenza;
- soggiorno.

2) Destinatari

Ha diritto ad usufruire del servizio chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel territorio del comune organizzatore;
- autosufficienza psico-fisica certificata.

L'accesso è consentito prioritariamente alle persone che hanno compiuto i 60 anni.

3) Partecipazione al costo del servizio

Il Comune può organizzare:

- il trasporto ed eventualmente l'assistenza;
- il soggiorno, l'assistenza ed il trasporto.

Criteri di contribuzione:

1. spese di soggiorno: saranno completamente a carico dell'utente;
2. spese di assistenza e trasporto: le forme di contribuzione saranno stabilite da ciascuna amministrazione autonomamente.

Se l'utente ha un reddito inferiore al minimo vitale, riceverà gratuitamente il servizio (assistenza, trasporto e soggiorno), qualora sussista la disponibilità delle risorse finanziarie dell'Ente; superata la soglia del minimo vitale valgono le regole di cui sopra (punti 1 e 2).

Qualora residuino posti disponibili e secondo le disponibilità di bilancio, saranno ammessi a partecipare anche coloro che non rientrano nei requisiti di cui sopra, pagando il servizio a costo intero.

Qualora le cure termali prevedano il soggiorno, le domande di partecipazione dovranno pervenire in tempo utile per consentire le prenotazioni alberghiere. Alla domanda di partecipazione dovrà anche essere allegata la ricevuta del versamento dell'acconto sul prezzo finale da pagare, pari al 20% rispetto al totale, somma che non verrà restituita in caso di disdetta, fatta eccezione per coloro che non potessero più partecipare per comprovati motivi di salute; la ricevuta del versamento del restante 80% dovrà essere consegnata all'ufficio competente entro 20 giorni dalla partenza.

Nel caso in cui le cure termali non prevedano il soggiorno, la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro 15 giorni dalla partenza; alla domanda di partecipazione dovrà essere anche allegata la

ricevuta del versamento della contribuzione; somma che non verrà restituita in caso di disdetta, fatta eccezione per coloro che non potessero più partecipare per comprovati motivi di salute.

La valutazione della condizione economica deve essere effettuata avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

CAPO IX

COLONIE MARINE, MONTANE PER MINORI ED ALTRE ATTIVITA' RICREATIVE

Art. 13

1) Definizione

Si tratta di servizi volti ad offrire ai minori occasioni di svago, socializzazione e ricreazione all'interno del gruppo di pari. Il Comune garantisce il trasporto e l'assistenza dei minori, che sono coinvolti in giochi di gruppo con materiale strutturato ed attività ricreative.

Criteri di contribuzione:

1. spese di soggiorno (se previsto): saranno completamente a carico dell'utente;
2. spese di assistenza e trasporto: le forme di contribuzione saranno stabilite da ciascuna amministrazione autonomamente.

Se l'utente ha un reddito inferiore al minimo vitale, nei limiti della disponibilità di bilancio, riceverà gratuitamente il servizio (assistenza, trasporto e soggiorno); superata la soglia del minimo vitale valgono le regole di cui sopra (punti 1 e 2).

2) Destinatari

Possono usufruire del servizio i minori residenti nel territorio del comune organizzatore, anche se frequentano scuole non ubicate sul territorio. Possono partecipare anche minori residenti in altro comune e frequentanti le scuole ubicate nel territorio del comune organizzatore, pagando il servizio a prezzo intero e qualora residuino posti disponibili, secondo le disponibilità del comune.

3) Partecipazione al costo del servizio

Sarà richiesta la presentazione dell'ISEE soltanto a chi desiderasse usufruire di agevolazioni rispetto alla quota da integrare.

Le fasce di reddito e le relative quote di contribuzione vengono di seguito indicate:

SITUAZIONE ECONOMICA I.S.E.E.	CONTRIBUTO
Fino ad € 8.000,00= (minimo vitale)	GRATUITO
Oltre € 8.000,01	Intero costo del servizio al netto dei contributi regionali o di enti terzi.

CAPO X

CENTRI SOCIALI DIURNI PER MINORI, ANZIANI

Art. 14

1) Definizione

Si tratta di servizi volti ad offrire a minori ed anziani occasioni di svago, socializzazione e ricreazione all'interno del gruppo di pari. I Comuni gestiscono autonomamente tali servizi.

2) Destinatari

Possono usufruire del servizio i minori, gli anziani ed i disabili residenti nel territorio comunale.

3) Partecipazione al costo del servizio

SITUAZIONE ECONOMICA I.S.E.E.	CONTRIBUTO
Fino ad € 8.000,00= (minimo vitale)	GRATUITO
Da € 8.000,01 ad € 36.000,00	Secondo le modalità stabilite dai singoli Comuni in autonomia
Oltre € 36.000,01	Intero costo del servizio

**CAPO XI
ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
PER ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE**

Art. 15

1) Destinatari

Il comune erogherà il servizio unicamente ai propri residenti (ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico n. 267/2000). Il servizio non sarà assicurato agli alunni che non risultano residenti nel comune nel quale è situata la scuola.

Relativamente alle scuole superiori l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione dovrà essere garantita dal Comune nel quale ha sede la scuola (L.R. 26 aprile 2004, n. 15, art. 88).

Il Comune dovrà garantire, nel rispetto dei propri equilibri di bilancio, la gestione tecnico-amministrativa del servizio di assistenza scolastica per gli studenti in situazione di handicap grave riconosciuto ai sensi della Legge 05.02.1992 n.104, art.3 co.3, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, utilizzando, per le scuole superiori di secondo grado, i finanziamenti annuali della L.R. 78/78.

2) Criteri di erogazione

Fatte salve le disponibilità di bilancio, i Comuni erogheranno per ciascun utente un massimale di n.12 ore settimanali di assistenza.

CAPO XII

Funzioni e i compiti di cui alla Legge Regionale 11/2022 in materia di non vedenti e non udenti;

Art. 16

Riferimenti normativi

Le attività che i Comuni dell'Ambito devono garantire, relativamente all'assistenza educativo-didattica ai non vedenti ed ai non udenti sono le seguenti:

1. coordinamento delle attività e monitoraggio dei bisogni degli utenti e delle famiglie (compresa l'istruttoria per l'attivazione del servizio, l'organizzazione dei calendari ecc.);
2. assistenza scolastica domiciliare, distinta in:
 - a. assistenza scolastica domiciliare diretta
 - b. assistenza scolastica domiciliare indiretta;
3. fornitura di testi scolastici, sussidi mimografo-visivi, materiale didattico a rilievo e materiale tecnico speciale per i minorati della vista;
4. consulenza del Tiflogo per i minorati della vista e consulenza dell'Interprete per i minorati dell'udito;
5. aggiornamento e formazione degli operatori;
6. educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale dei ciechi, dei sordi e dei sordi pre-linguali, diretta al loro recupero ed alla loro integrazione sociale;
7. modulazione e monitoraggio dei progetti.

CAPO XIII
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 17 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, in considerazione che dette attività sono state individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei "dati sensibili" da parte dei soggetti pubblici.

Il trattamento dei dati personali avverrà in base al D.Lgs 196/2003, coordinato con il D.Lgs 101/2018, e al Regolamento UE 2016/679.

Art. 18 - Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dello stesso da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni dell'Ambito.

Il presente regolamento, oltre le pubblicazioni dovute in termini di legge, è reso disponibile presso le sedi di segretariato sociale per la lettura e la diffusione dei suoi contenuti a favore dei cittadini e utenti dei servizi.

CAPO XIV
NORME FINALI

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente per le relative materie ivi trattate.